

COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LOSONE

Rapporto sul M.M. no. 071 del 09.01.2018

Oggetto: **Revisione parziale del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RRR)**

Seduta del 10 aprile 2018

Presenti: Presidente: Porrini Andrea
Commissari: Quattrini Mauro, Demaldi Raffaele, Ghiggi Imperatori Nathalie,
Soldati Roberta, Piatti Matteo, Guidetti Orlando

Losone, 18 aprile 2018

Gentile signora Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

in relazione al messaggio municipale in oggetto, la Commissione della legislazione, dopo aver analizzato e discusso le prospettate modifiche del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RRR), è giunta alle seguenti conclusioni.

Con l'entrata in vigore il 1. luglio 2017 delle nuove disposizioni della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), è stato recepito anche nell'ambito del finanziamento della raccolta dei rifiuti il cosiddetto **principio della copertura dei costi**. Tale principio sancisce il fatto che una prestazione fornita dall'ente pubblico, nel caso concreto dal comune, ai cittadini deve essere integralmente finanziata mediante la riscossione di tasse. Ciò significa da un lato che l'ente pubblico non può conseguire un utile e dall'altro che la prestazione fornita non deve neppure essere finanziata anche solo parzialmente mediante l'utilizzo degli introiti derivanti dalle imposte. A questo proposito si fa riferimento all'art. 18 cpv. 3 LALPAmb, il quale prevede che l'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

L'introduzione del principio sopra enunciato ha reso gioco forza necessario un adeguamento del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di Losone, il quale prevede nella sua attuale versione un tasso di copertura massimo dell'85% (cfr. art. 16 RRR). L'obbligo di coprire i costi legati allo smaltimento dei rifiuti unicamente con le tasse riscosse per tale prestazioni e l'introduzione di un importo massimo della tassa sul sacco stabilito a livello cantonale, ha reso di conseguenza necessario un aumento della tassa base (cfr. art. 14 RRR).

Il finanziamento relativo allo smaltimento degli scarti vegetali e dei rifiuti ingombranti è espressamente retto dal **principio di causalità** (cfr. art. 18c cpv. 3 LALPAmb). Ciò significa che unicamente coloro che generano questo tipo di rifiuti devono corrispondere una tassa all'ente pubblico. L'art. 14 cpv. 4 RRR, attualmente già in vigore, tiene quindi adeguatamente in considerazione questo principio.

Il nuovo articolo 11 RRR esclude che gli scarti organici derivanti dalla cucina possano essere smaltiti unitamente al resto degli scarti vegetali. Tale modifica si è resa necessaria a seguito

delle nuove direttive cantonali, ed in particolare a seguito della Direttiva per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012 emanata dall'Ufficio gestione rifiuti della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS). I motivi che stanno alla base di tale direttiva sono di tipo biologico e ambientale. Per poter riutilizzare gli scarti vegetali ed essere trasformati in compost, tali scarti devono infatti adempiere determinati requisiti (cfr. punto 7. della Direttiva per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012). Tali requisiti non sarebbero adempiuti se gli scarti organici derivanti dalla cucina venissero mischiati con il resto degli scarti vegetali (cfr. punto 8.1 della Direttiva per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012).

Per poter permettere comunque ai cittadini di smaltire separatamente gli scarti organici da cucina dagli altri rifiuti solidi, il Municipio ha di recente predisposto degli appositi contenitori nelle zone di raccolta (isole ecologiche). Trattandosi di una soluzione sperimentale, l'efficacia di questo sistema di raccolta sarà da monitorare e valutare nel corso dei prossimi mesi.

L'introduzione dell'art. 13bis rappresenta senz'altro un interessante incentivo al riciclaggio. Va valutato in futuro se non sia il caso di conferire a tale norma carattere vincolante.

Ritenuto come gli importi delle nuove tasse base siano stati stabiliti a seguito di una stima (proiezione), va rilevato che nei prossimi anni gli stessi potrebbero variare in quanto, in caso di eccedenza o di disavanzo a consuntivo, il Municipio è tenuto ad effettuare i necessari adeguamenti (cfr. art. 18 cpv. 3 seconda frase LALPAmb e all'art. 16 cpv. 4 RRR).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione della legislazione propone quindi al Consiglio comunale di approvare il messaggio in oggetto, segnatamente di decidere:

- 1. Sono approvate le modifiche degli artt. 2, 5, 11,17, 18, 19 e 21 e il nuovo art. 13bis del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RRR) come indicato al punto 3 del presente messaggio municipale.**
- 2. Le modifiche degli artt. 2, 5, 11,17, 18, 19 e 21 e il nuovo art. 13bis del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RRR) entrano immediatamente in vigore; le modifiche degli artt. 14,15 e 16 del RRR entrano in vigore il 1 gennaio 2019, previo ratifica della Sezione degli enti locali.**

Con stima.

PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE:

Andrea Porrini

Nathalie Ghiggi Imperatori

Raffaele Demaldi

Mauro Quattrini

Roberta Soldati

Orlando Guidetti

Matteo Piatti